



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. TABARRINI"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Cercignani, 38, 56045 POMARANCE (PISA)
Tel. 0588 65034
C.M.PIIC824004 – C.F. 83002790505 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE : UFJMF D
e-mail :piic824004@pec.istruzione.it – piic824004@istruzione.it



Integrazione Regolamento d'Istituto *come deliberato nella seduta del 20.10.2022* DEL. n. 185 su approvazione del Collegio Docenti del. n. 05/04 del 19.10.2022

Il presente documento sostituisce la precedente Integrazione Regolamento d'Istituto Del.114 del 21/12/2021

DETERMINAZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E FORMAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA SCUOLA DELL'INFANZIA E INSERIMENTO ANTICIPATARI.

- 1) Nelle sezioni della scuola dell'infanzia sono accolti, come da normativa vigente, da 18 a 26 alunni, numero elevabile a 29 ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori.
- 2) Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
- 3) Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà anche dalle dimensioni effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81.
- 4) Si accolgono prioritariamente (per fasce d'età) le iscrizioni dei bambini domiciliati nel paese sede del plesso scolastico.
- 5) Nel caso in cui le domande prodotte risultino più numerose dei posti disponibili la scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso dell'Istituto (secondo le preferenze espresse nella domanda di iscrizione).
- 6) Qualora ciò non sia sufficiente a sanare l'eccedenza, le liste d'attesa sono formulate dal dirigente scolastico secondo i criteri formulati dal Consiglio d'Istituto seguendo il seguente ordine di precedenza:
 - a) bambini/e iscritti/e e frequentanti la scuola nell'anno scolastico precedente;
 - b) bambini/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
 - c) bambini/e segnalati dai servizi sociali ivi compresi quelli in adozione o affidamento familiare, purché la famiglia d'accoglienza sia residente nel bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo;
 - d) alunni di **5 anni** di età domiciliati nel paese ove è sita la scuola, successivamente quelli domiciliati nei paesi viciniori a quello sede del plesso;
 - e) alunni di **5 anni** di età provenienti da altri comuni;
- 7) Per le altre fasce d'età si valuteranno con precedenza le situazioni socioeconomiche dei domiciliati nel paese ove è sita la scuola, poi dei domiciliati nei paesi viciniori a quello sede del plesso (dello stesso comune), successivamente quelli domiciliati in altri comuni.

Le particolari condizioni socioeconomiche della famiglia sono valutate secondo i seguenti parametri:

A	Alunni a carico di un solo genitore	p. 10
B	Alunni con situazioni verificabili di disagio familiare (accertamento tramite ASL, servizi sociali, comune)	p. 10
C	Alunni con entrambi i genitori che lavorano	p. 7
D	Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola nell'anno a cui si riferisce l'iscrizione	p. 2

Sarà cura della scuola stilare distinte graduatorie in ordine di priorità:

Graduatoria 1: per i domiciliati nel paese ove è sita la scuola,

Graduatoria 2: per i domiciliati nei paesi vicini (stesso comune del plesso ove è sita la scuola)

Graduatoria 3: per i provenienti da altri comuni.

A parità di punteggio sonopreferiti i bimbi di maggiore età (anno, mese, giorno).

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Gli elenchi degli alunni iscritti (A), degli alunni ammessi alla frequenza (B) e degli alunni inseriti nella lista d'attesa (C) sono definiti entro 15 giorni dalla data fissata per il termine delle iscrizioni dato dal M.I. e sulla base delle iscrizioni e delle eventuali documentazioni di rito pervenute.

In caso di disponibilità di posti e di sopravvenute iscrizioni dopo il termine previsto per le iscrizioni di cui sopra, si procederà all'aggiornamento degli elenchi (A) e (B) sino a esaurimento posti tenendo conto dell'ordine d'arrivo dell'iscrizione (mese, giorno, ora).

8) Gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola purché non siano stati dismessi per irregolare o mancata frequenza. Gli insegnanti sono tenuti ad accertare la posizione di tutti i bambini iscritti nella propria sezione in relazione alla frequenza, proponendo al contempo al dirigente scolastico la dismissione degli alunni assenti da più di un mese, festivi esclusi, senza giustificato e documentato motivo.

La decadenza al diritto alla conservazione del posto è disposta con provvedimento del dirigente scolastico.

ALUNNI ANTICIPATARI

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, secondo la normativa vigente:

- a) alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste d'attesa;
- b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
- c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza secondo quanto precisato nel PTOF *per il triennio in corso*.

In particolare si precisa che gli inserimenti degli alunni anticipatari **avverranno in maniera da non creare disservizio per il funzionamento pedagogico-didattico della sezione-scuola in spazi e tempi e modalità adatti alle caratteristiche di questi bambini in modo che non si vengano a creare situazioni di pericolo ed affaticamento che pregiudicherebbero l'inserimento stesso**. Pertanto per ciascun alunno saranno concordati con la famiglia i modi e i tempi di inserimento e di frequenza, fermo restando che la precedenza verrà data a bambini di età maggiore che si trasferiscono da altra scuola o che si iscrivono anche dopo il termine.

Fino al compimento del terzo anno d'età si consiglia di limitare la frequenza degli anticipatori al solo orario antimeridiano, ma saranno valutate singole necessità documentate per estendere la permanenza a scuola all'intera giornata.

Per la gestione degli inserimenti si sono introdotti punteggi per la determinazione delle posizioni, secondo

i seguenti criteri:

A	Mese di nascita:	Gennaio	p. 04
		Febbraio	p. 03
		Marzo	p. 02
		Aprile	p. 01
B	Bambini che abbiano frequentato nidi di infanzia		p. 10
C	Bambini a carico di un genitore unico		p. 10
D	Bambini con entrambi genitori che lavorano		p. 07
E	Bambini con situazione di disagio familiare (accertamento tramite ASL, servizi sociali, comune)		p. 10
F	Presenza di fratello/sorella frequentante		p. 02
G	Bambini certificati ai sensi della L. 104/92		p. 10

A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini di maggiore età (giorno di nascita).

Ad ulteriore parità di tutte le condizioni sopraccitate si procederà al sorteggio.

DETERMINAZIONE CRITERI PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

1. Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, viene presentata online la domanda di iscrizione alla scuola primaria, attraverso il sistema delle "Iscrizioni on line", per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, nonché per i bambini in anticipo che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo (ovvero entro la data che sarà indicata dal Ministero, che determina annualmente le modalità dell'iscrizione anticipata).
2. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, **si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.**
3. Nelle classi della scuola primaria, ai sensi del DPR n.81/2009 sono accolti, da 15 a 26 alunni, numero elevabile a 27 ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori.
4. Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
5. Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso dipenderà anche dalle dimensioni effettive delle classi disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81.
6. Nel caso in cui le domande prodotte risultino più numerose dei posti disponibili (**siano essi per classi funzionanti con orario di 40 ore, che per le altre tipologie di orario**), la scuola verificherà in primo luogo che sia rispettata la precedenza degli alunni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia del plesso e in secondo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso dell'Istituto o su una diversa tipologia di scuola (secondo le preferenze espresse nella domanda di iscrizione).
7. Qualora ciò non sia sufficiente a sanare l'eccedenza, per l'accoglienza delle iscrizioni saranno seguiti i seguenti principi e criteri formulati dal Consiglio d'Istituto seguendo il seguente ordine di precedenza:
 - a) bambini/e iscritti/e e frequentanti la scuola dell'infanzia del plesso scolastico di riferimento nell'anno scolastico precedente;
 - b) bambini/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
 - c) bambini/e segnalati dai servizi sociali ivi compresi quelli in adozione o affidato familiare, purché la famiglia d'accoglienza sia residente nel bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo;
 - d) alunni/e domiciliati nel paese ove è sita la scuola;
 - e) alunni/e domiciliati nei paesi viciniori a quello sede del plesso, nello stesso comune;
 - f) alunni provenienti da altri comuni;
 - g) alunni/e con fratello /sorella frequentante lo stesso plesso;
8. In caso sia necessario stabilire ulteriori parità si ricorrerà al sorteggio in forma pubblica.

DETERMINAZIONE CRITERI PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- 1) Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, viene presentata online la domanda di iscrizione alla scuola secondaria di I grado attraverso il sistema delle "Iscrizioni on line".
- 2) Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.
- 3) Nelle classi della scuola secondaria di I grado, ai sensi del DPR n.81/2009 sono accolti, da 18 a 27 alunni, numero elevabile a 28 ove non sia possibile ridistribuire i ragazzi tra scuole viciniori. Si procede alla formazione di un'unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.
- 4) Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
- 5) Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà anche dalle dimensioni effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81.
- 6) Nel caso in cui le domande prodotte risultino più numerose dei posti disponibili, la scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso dell'Istituto (secondo le preferenze espresse nella domanda di iscrizione).
- 7) Qualora ciò non sia sufficiente a sanare l'eccedenza, per l'accoglienza delle iscrizioni saranno seguiti i seguenti principi e criteri formulati dal Consiglio d'Istituto seguendo il seguente ordine di precedenza:
 - a) ragazzi/e iscritti/e e frequentanti la scuola primaria del plesso scolastico di riferimento nell'anno scolastico precedente;
 - b) ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
 - c) ragazzi/e segnalati dai servizi sociali ivi compresi quelli in adozione o affidato familiare, purché la famiglia d'accoglienza sia residente nel bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo;
 - d) alunni/e domiciliati nel paese ove è sita la scuola;
 - e) alunni/e domiciliati nei paesi viciniori a quello sede del plesso (nello stesso comune);
 - f) alunni provenienti da altri comuni;
 - g) alunni/e con fratello /sorella frequentante lo stesso plesso;
- 8) In caso sia necessario stabilire ulteriori parità si ricorrerà al sorteggio in forma pubblica.